

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .....Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)

- Prof. Gennaro Rotondo..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 16.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente contesta nei confronti sia della banca trattaria che della negoziatrice l'avvenuto pagamento di un assegno contraffatto.

Con reclamo del 4.6.2010 il traente chiedeva alla banca trattaria e a quella negoziatrice la restituzione di € 9.100,00 addebitati per il pagamento di un assegno "palesamente manomesso dall'importo originario di € 100,00 a € 9.100,00".

Con riscontri, rispettivamente, del 18 e del 21 giugno 2010 entrambi gli intermediari respingevano la richiesta del cliente in quanto il titolo non presentava elementi tali da renderne "ictu oculi" evidente l'alterazione.

Col ricorso il cliente ha allegato che:

- nel mese di aprile 2010 emetteva un assegno (n. 18620899) di € 100,00 "compilato in tutti i suoi campi" in favore dell'ANIV (Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza INPS-INAIL) a valere sul c/c cointestato con la moglie presso la filiale della banca trattaria;
- il 16 maggio successivo, "a seguito di sollecito del reale beneficiario del titolo", la coniuge si recava in banca dove veniva a conoscenza dell'addebito di € 9.100,00 per il pagamento dello stesso titolo;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'assegno, "contraffatto in tutti i suoi dati salvo la firma", risultava emesso il 5 maggio e incassato il giorno dopo da una srl presso una filiale della banca negoziatrice;
- in relazione a quanto occorso veniva sporta denuncia per truffa presso le competenti autorità.

Il ricorrente ha sostenuto che "la contraffazione del titolo risultava facilmente rilevabile", tanto che la moglie "nonostante la fugace visione" aveva rilevato che:

- a) il titolo era "sbiadito e manchevole degli elementi antifalsificazione e anticontraffazione";
- b) l'importo e il beneficiario erano "stampati in posizione diversa tale da occupare maggiore spazio" e nei rispettivi campi "il colore verde del titolo ... risultava palesemente sfocato e la carta filigranata aveva perso di consistenza";
- c) vi era "differenza tra le cifre scritte dal ricorrente ed il numero nove", nelle diverse grafie impiegate ("tre grafie e rispettivamente tre differenze cromatiche").

"Per stessa ammissione" del legale rappresentante della società beneficiaria, il titolo, "ricevuto da altri", era stato da lui compilato con i dati del beneficiario e della data.

Il ricorrente ha chiesto all'ABF di dichiarare obbligata la banca trattaria e/o la negoziatrice alla restituzione dell'importo di € 9.100,00.

Con ulteriore comunicazione all'Arbitro, il ricorrente ha altresì contestato:

- alla banca trattaria di non avergli consentito di visionare adeguatamente il titolo e di non aver utilizzato nel pagamento dello stesso la diligenza richiesta anche tenuto conto del relativo importo, "abnorme rispetto al normale andamento del conto";

- alla negoziatrice di "non aver informato la banca traente della posizione del proprio cliente"; la società beneficiaria infatti risultava "protestata per oltre € 300 mila", tra l'altro anche per un assegno smarrito o rubato".

La banca trattaria ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso in quanto la verifica dell'assegno e il successivo pagamento sono avvenute con l'utilizzo della diligenza richiesta all'"accorto banchiere". In particolare: non sono stati rilevati gli evidenti segni di contraffazione indicati dal ricorrente; l'eventuale utilizzo di grafie e inchiostri diversi non sarebbe di per sè solo indice di falsificazione in quanto frequentemente gli assegni vengono compilati "per fasi successive". Per contro, è stato dedotto che "il traente, incautamente, abbia spedito il titolo senza averlo compilato in ogni sua parte"; e che l'assegno è stato spedito per posta ordinaria, senza l'impiego di "mezzi più idonei e sicuri dai rischi di smarrimento e/o sottrazione (racc. A/R o assicurata)", come prescritto anche dalle disposizioni all'uopo emanate da Poste Italiane; del resto, l'emissione di un assegno dell'importo di € 9.100,00 non avrebbe potuto destare alcun sospetto a fronte delle abitudini dei correntisti in quanto in precedenza si era proceduto al pagamento di un assegno di € 30 mila (tratto il 24.3.2010) e successivamente di ulteriori due titoli di € 50 mila cadauno (tratti il 4 e l'11.6.2010).

Nella causazione dell'illecito, insomma, avrebbe concorso la "colpa (ex art. 1227, 1 comma c.c.) del traente" per aver spedito il titolo senza le opportune cautele e quella della banca negoziatrice/girataria per l'incasso per il pagamento del titolo contraffatto.

Alle controdeduzioni è stata allegata copia, in formato PDF, dell'assegno non trasferibile n.18620899.

La banca negoziatrice ha parimenti richiesto all'ABF di rigettare il ricorso in quanto il titolo portato all'incasso è stato "sottoposto con la dovuta diligenza alle consuete verifiche da parte degli operatori" all'esito delle quali non è emersa "alcuna di quelle evidenze grafiche che per comune esperienza possano far emergere" sospetti di un'avvenuta contraffazione dello stesso; i fatti occorsi sono da ricondursi "alle modalità – a dir poco incaute" con le quali l'assegno è stato prima compilato e poi trasmesso per corrispondenza.

Anche la banca girataria per l'incasso ha fatto tenere copia fotostatica dell'assegno in contestazione.

## DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

E' notorio che Poste italiane raccomanda espressamente l'utilizzo della posta assicurata "per spedire, con la garanzia dell'assicurazione, cose di valore, documenti importanti, denaro, oggetti preziosi, titoli o valori". E (almeno) a questa elementare regola di diligenza il ricorrente ha contravvenuto, senza peraltro dar conto di aver verificato con modi e in tempi successivamente adeguati all'improprietà dell' anteriore invio mediante posta ordinaria l'esito della spedizione, invero esso stesso tardivamente e soltanto accidentalmente conosciuto.

Le azioni, quindi, riconducibili alla banca negoziatrice e alla banca trattaria non paiono rispettivamente connotate, in termini causali, in modo da potersi attribuire a ciascuna il ruolo di causa da sé sola sopravvenuta a provocare l'evento dannoso: non quella della banca negoziatrice poiché non appare ascrivibile, in base alle riproduzioni accessibili dall'Arbitro, la violazione del criterio di diligenza dell'accorto banchiere fondata notoriamente sul criterio definito come *ictu oculi*; né quella della banca trattaria poiché, in aggiunta, il pagamento di un assegno di importo corrispondente a quello contraffatto non sarebbe apparso come un'anomalia oggettiva nell'andamento storico dei rapporti di conto corrente.

Dunque, il Collegio conviene nell'imputare interamente al fatto colposo del cliente la produzione del danno, e così nella decisione di rigetto della conseguente domanda di reintegrazione nei confronti degli istituti di credito.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI